



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON SOLUZIONI INNOVATIVE, DEL 'GIARDINO BOTANICO SPERIMENTALE REA' SITO IN TRANA (TO)

"DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DI GARA

CUP J55D19000010002 - CIG 78648664BD

A cura della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

RUP: ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Stefania Crotta Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale.

APRILE 2019

PREMESSE

L'Unione Europea promuove l'innovazione in materia di appalti pubblici favorendo ed incoraggiando il ricorso al *Public procurement of Innovative Solutions* - PPI volto a promuovere procedure in cui i pubblici committenti agiscono come clienti di lancio (launch customer) di lavori, servizi e forniture innovativi che non sono ancora disponibili sul mercato su base commerciale a larga scala oppure già presenti in piccola scala, incluse soluzioni basate su tecnologie già esistenti e usate in modo innovativo.

La Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio- partecipa in qualità di partner al progetto **"PPI2INNOVATE – Capacity Building to boost usage of PPI in Central Europe"**, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europea "Interreg Central Europe", cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), riferito al periodo 2014-2020.

L'obiettivo del progetto è favorire ed incoraggiare i Committenti pubblici dell'Europa centrale al ricorso agli appalti per soluzioni innovative, in particolare al Public procurement of Innovative Solutions (PPI) (cfr. http://www.regione.piemonte.it/europa2020/programmieuroppei/progetti_partner_piemonte.htm)

La Regione Piemonte ha sottoscritto apposito accordo di partenariato ai fini dell'attuazione del progetto, che regola i rapporti con il capofila di progetto "Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd." e gli altri partner, in data 11 luglio 2016.

Il partner Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, a cui attiene il ruolo di "Pilot" (soggetto pilota), è tenuto a realizzare un PPI nell'ambito del settore "Energia" utilizzando il *tool SMART-Energy*, (cfr. <https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications>) strumento predisposto nella fase preliminare del progetto e finalizzato a far da guida ai committenti pubblici che



ricorrono all'uso del PPI nel settore Energia (link: smart energy). Nella preparazione della documentazione di gara si è tenuto conto delle indicazioni riportate nella '**Guidance on Innovation Procurement**' emessa dalla Commissione UE in data 15-5-2018.

Sempre al fine di meglio inquadrare il contesto del progetto e del presente affidamento, si richiama la definizione di '**innovazione**' del Codice degli Appalti D.Lgs 50/6 all'art. 3 lett) nnnn) ovvero: "l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne."

Come oggetto del pilot è stato scelto, tra gli immobili di proprietà regionale, **il Giardino Botanico Sperimentale "Rea"**, sito in Frazione S. Bernardino - Trana, (TO) che presenta problematiche di varia natura inerenti lo stato di conservazione delle strutture e degli impianti che influiscono notevolmente sul godimento del bene e sul suo utilizzo pubblico nonché sulla sua valorizzazione, fruizione e conservazione nel tempo.

L'obiettivo è quello di progettare e realizzare gli interventi per il miglioramento della prestazione energetica del Giardino Rea con **un approccio diverso e innovativo** al fine di innalzare la qualità, l'efficienza e la sostenibilità degli interventi e del servizio che sarà erogato all'interno del complesso immobiliare della Regione Piemonte.

Il miglioramento del servizio di interesse pubblico e l'impatto economico sulle spese di funzionamento e gestione del Giardino Rea rappresentano due dei target individuati dall'Amministrazione regionale ma l'obiettivo del progetto è anche di impattare sul mercato abilitando l'emergere di nuovi soggetti capaci di produrre innovazione e di affrontare la competizione su scala più vasta.

L'innovazione richiesta potrà essere sia **di prodotto** (introduzione di un nuovo bene o servizio o di beni/servizi esistenti ma qualitativamente superiori) **che di processo** (nuovi metodi di produzione o di distribuzione con associata crescita di efficienza nella produzione di un bene o servizio) e **dovrà essere riferita alla tematica energetica - con particolare riferimento al sistema edificio-impianto - combinata ad interventi di altra natura (i.e. adeguamento normativo e messa in sicurezza) applicabili al contesto dei giardini botanici.**

Ai fini dell'aggiudicazione del contratto di progettazione, il concorrente, attraverso le soluzioni innovative che propone nella propria offerta tecnica, dovrà dimostrare di rispondere alle precise indicazioni, obiettivi, soluzioni, interazioni ed adeguamenti descritte nel '**Documento di Avvio alla Progettazione**' nell'ottica di proporre interventi innovativi specifici nel contesto del Giardino Botanico anche con riferimento alla potenziale replicabilità degli interventi proposti in altri contesti analoghi e simili.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione Piemonte, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.



ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina Dirigenziale n. 231 del 5.4.2018 e avverrà condotta mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, ossia del Codice dei Contratti Pubblici (nel seguito "Codice").

1.2 Responsabile del procedimento è l'Ing. Stefania Crotta, Responsabile del Settore Crotta Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale.

1.3 Il presente appalto è finanziato fondi regionali

1.4 La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare prestazionale e di gara (il presente documento);
- c) Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta costituita da: • Fac-simili domanda e dichiarazioni (comprensivi di modulo di accettazione del Patto di Integrità Aziendale approvato con Delibera n. 71 del 23 marzo 2016); • Modulo per la formulazione dell'offerta economica;
- d) Patto di integrità;
- e) Schema di convenzione;
- f) Documento preliminare all'avvio della progettazione e allegati.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

1.7 Il presente appalto è da intendersi a corpo.

ART. 2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC:

- quesiti di natura tecnica al patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it,

- quesiti di natura amministrativa: affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it

almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, indicando il seguente oggetto: **"PROGETTO PPI2INNOVATE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON SOLUZIONI INNOVATIVE, DEL 'GIARDINO BOTANICO E SPERIMENTALE REA' SITO IN TRANA (TO)"**

I quesiti scritti dovranno essere inoltrati almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente



in lingua italiana, o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice. Salvo quanto disposto nell'art. 2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it, e affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 4 OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE

4.1 Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento dei servizi di architettura, ingegneria del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, nonché per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Sono pertanto richieste le seguenti prestazioni:

- Redazione del Progetto Definitivo, con ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta necessari, anche ai fini della successiva predisposizione della pratica edilizia;
- Redazione del Progetto Esecutivo;
- Progettazione antincendio delle attività soggette ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;



4.3 Nell'ambito della progettazione sono richieste le specifiche attività riportate nel Documento di Avvio alla Progettazione al quale si rimanda per il dettaglio.

4.4 La progettazione degli interventi di riqualificazione, recupero e ristrutturazione dovrà essere condotta nel rispetto delle norme tecniche di settore e nel rispetto dei Contenuti Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 11/10/2017, nonché nel rispetto dei disposti di cui al DPR 207/2010, tenuto conto dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

4.5 Il Progetto Definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni di legge, anch'essi da intendersi a carico del professionista.

4.6 Il Progetto Esecutivo dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale, edilizio ed impiantistico gli interventi da realizzare, nel rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti. In ogni caso, per la documentazione progettuale il Professionista dovrà tener conto dei disposti di cui al D.P.R. 207/2010, TITOLO II, CAPO I per le parti ancora in vigore.

4.7 Tutta la documentazione analitica e progettuale dovrà essere consegnata in formato digitale su supporto CD/DVD (sia in f.to PDF stampabile – con e senza apposizione di firma elettronica -, sia in f.to DWG Autocad/XLS/DOC/SHP/DCF Primus editabile) e in due copie in formato cartaceo. Sarà cura e onere del professionista produrre tutte le copie cartacee che saranno necessarie per la richiesta delle autorizzazioni. A discrezione della stazione appaltante potrà eventualmente essere richiesto di fornire la documentazione in altro formato digitale.

4.8 Il valore complessivo degli interventi oggetto di progettazione, incluse le soluzioni innovative di prodotto e di processo proposte, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Stazione Appaltante per il Giardino Botanico REA, non potrà superare la somma degli importi indicati nel Documento di Avvio di Progettazione al paragrafo 9 'Stima Sommarie delle opere e fonti di finanziamento' indicati al punto A e punto B.1 da indicare in dettaglio computo metrico.

ART. 5 ENTITÀ DELL'APPALTO E COMPENSO

5.1 L'importo presunto a base d'asta per i servizi di redazione del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo, della progettazione antincendio, del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprese tutte le indagini e prove che il professionista riterrà necessarie ai fini della progettazione stessa e dell'ottenimento di tutti i pareri e null'osta necessari per dare l'opera cantierabile, desunto applicando il **DM 17.06.2016 sulla base di un importo** complessivo dei lavori netto stimato in Euro 367,521,00 oneri di sicurezza esclusi pari a Euro 12.863,00, è riassunto nella seguente tabella 1:

Tabella 1.

PROGETTAZIONE			
CATEGORIA OPERE	IMPORTO LAVORI	CATEGORIA PROFESSIONALE	TOTALE



OG1	292409	E.20	€ 3.5065,21
OS28	62100	IA.02	€ 9.902,89
OS30	25875	IA.04	€ 8.431,25
		TOTALE:	€ 53.399,35

La prestazione principale è quella relativa a EDILIZIA: E.20.

Il predetto compenso è fisso ed invariabile soggetto al ribasso di gara proposto con l'offerta economica del concorrente.

ART. 6 DURATA DELL'APPALTO E TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

6.1 L'inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, in via generale, decorrerà dalla data di avvio formalmente comunicata dalla stazione appaltante e terminerà con l'approvazione dell'ultimo livello progettuale. Le tempistiche relative alla redazione delle varie fasi progettuali decorreranno dalla data della comunicazione di avvio delle stesse da parte della stazione appaltante.

6.2 Il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni consecutivi per l'espletamento dell'incarico di Progettazione e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione è così ripartito:

- Progetto definitivo: 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi
- Progetto esecutivo : 20 (venti) giorni naturali consecutivi.

Tutte le fasi progettuali prevederanno la "verifica-validazione" da parte del soggetto incaricato dalla stazione appaltante con cui l'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia. Qualora, a seguito della verifica/validazione degli elaborati risultassero necessarie modifiche/integrazioni degli stessi, il professionista dovrà provvedervi senza nulla pretendere in merito.

6.3 La durata effettiva del servizio di progettazione sarà determinata sulla base dei tempi indicati **dall'aggiudicatario in sede di offerta**. Si segnala che la riduzione offerta sulla tempistica complessiva di 60 giorni, indicata al punto 6.2, sarà applicata in maniera uguale alle tempistiche singolarmente associate ai due livelli progettuali oggetto del presente appalto.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

7.1 Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;



- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

7.2 I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

7.3 Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- l) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei



relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7.4 Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.5 Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.



ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

8.2 REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.2.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016).

Requisiti del concorrente.

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

c) Possesso dei seguenti titoli di studio e professionali da parte dei componenti del gruppo di lavoro:

- Per il/i professionista/i che espleta/espletano **l'incarico oggetto dell'appalto** è richiesta l'iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni contenute nel DGUE, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato. Allo stesso Professionista è richiesto il possesso della Certificazione EGE per il Settore Civile secondo la Norma UNI CEI 11339;



- Per il professionista che espleta l'incarico di **coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**, è richiesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs.81/2008. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni contenute nel DGUE, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

- Per il geologo che redige la relazione geologica sono richiesti i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni contenute nel DGUE, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

componente di un raggruppamento temporaneo;

associato di una associazione tra professionisti;

socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria

dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016).

I concorrenti devono essere in possesso dei **requisiti di capacità economica finanziaria** sotto indicati:

d) **fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad € 100.000 (IVA esclusa).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.lgs. n. 50/2016).

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali sotto indicati:

e) aver espletato negli ultimi **dieci anni servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori (vedere Tabella 1) cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;



I ruoli (figure) professionali "minimi", richiesti per l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, sono indicati nelle tabelle sottostanti.

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

RUOLO	REQUISITI	N°
Coordinatore gruppo di progettazione	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione al relativo ordine professionale	1
Progettista civile o edile	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile o edile) o architettura, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione al relativo ordine professionale	1
Progettista civile o edile - esperto in ingegneria strutturale e geotecnica	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile o edile), esperto in strutture, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione al relativo ordine professionale	1
Progettista Impianti – esperto in impianti termomeccanici, termotecnici	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile o meccanico o equipollente), esperto in impianti termotecnici e riqualificazione energetica, abilitazione all'esercizio della professione	1
Progettista impianti elettrici e speciali – esperto in impianti elettrici e speciali, elettrotecnici	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile o elettrico/elettrotecnico o equipollente), esperto in impianti elettrici e speciali e riqualificazione energetica, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione al relativo ordine professionale	1
Esperto in gestione dell'energia	Tecnico certificato secondo la Norma UNI CEI 11339	1
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del citato D.Lgs), iscrizione al relativo ordine professionale	1

Si precisa che nella stessa figura possono coincidere anche più requisiti di capacità professionali come indicati in tabella a condizione che sia dichiarato e successivamente comprovato.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere indicata nell'offerta anche la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche se applicabile.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società



cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 50/2016, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del medesimo Decreto, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole imprese consorziate esecutrici che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile. La partecipazione alla gara è consentita ai raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici - Determinazioni n. 5 del 27/07/2010 e n. 4 del 25/02/2015).

ART. 9 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.1 Si richiama l'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, **registrarsi al sistema AVCpass**, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (busta A documentazione amministrativa).

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

ART. 10 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

10.1 Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

10.2 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

10.3 I requisiti del D.M. 263/2016 di cui all'art. 8.2.1 lett. a) del presente Disciplinare, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.



10.4 Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

10.5 Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 8.2.1, lett. b) del presente Disciplinare, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

10.6 Il requisito di cui all'art. 8.2.1, lett. c), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

10.7 Il requisito di cui all'art. 8.2.1, lett. c), del presente Disciplinare, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento per la sicurezza.

10.8 Il requisito di cui all'art. 8.2.1, lett.c), del presente Disciplinare, relativo al possesso della certificazione EGE per il Settore Civile secondo la Norma UNI CEI 11339 del professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale esperto in gestione dell'energia e incaricato della redazione della diagnosi energetica.

10.9 Il requisito relativo al fatturato globale di cui al all'art. 8.2.2 del presente Disciplinare, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura **maggioritaria dalla mandataria**.

10.10 Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente art. 8.2.3 lett. e) del presente Disciplinare, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

10.11 Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente articolo, **in relazione alle prestazioni che intende eseguire**, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

10.12 Il requisito dei due servizi di punta di cui all'art. 8.2.3 f), del presente Disciplinare, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

10.13 Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.



ART. 11 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

11.1 I requisiti del d.m. 263/2016 di cui all'art. 8.2.1, lett. a), del presente Disciplinare, devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

11.2 Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 8.2.1, lett. b), del presente Disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

11.3 Il requisito di cui all'art. 8.2.1, lett.c), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

11.4 Il requisito di cui all'art. 8.2.1, lett.c), del presente Disciplinare, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento per la sicurezza.

11.5 Il requisito di cui all'art. 8.2.1, lett.c), del presente Disciplinare, relativo al possesso della certificazione EGE per il Settore Civile secondo la Norma UNI CEI 11339 del professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale esperto in gestione dell'energia e incaricato della redazione della diagnosi energetica.

11.6 I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 12 AVVALIMENTO

12.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 8.2.1., del presente Disciplinare.

12.2 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.3 L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all'art. 19.3.1. del presente Disciplinare.



12.4 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

12.5 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell'art. 89, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

12.6 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del medesimo Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

12.7 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati all'art. 19.2. del presente Disciplinare. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 13 SUBAPPALTO

13.1 Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

13.2 L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

13.3 L'operatore economico deve indicare all'atto dell'offerta la parte del servizio che intende subappaltare, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. L'eventuale dichiarazione di subappalto, contenuta nel DGUE di un operatore economico ammesso alla gara, non è da intendersi come autorizzazione implicita di subappalto.

13.4 Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente il subappaltatore nominato, il quale sarà soggetto alle medesime verifiche ex art. 80 dell'operatore concorrente.



13.5 Il subappaltatore deve possedere i **requisiti previsti dall'art. 80** del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all'art. 19.3.1. del presente Disciplinare. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al subappaltatore indicato, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART.14 GARANZIE

14.1 La **garanzia provvisoria** e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10, del Codice.

14.2 Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'operatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una **garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Si applicano le disposizioni dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fidejussione deve essere unica, intestata a nome di tutti i professionisti che hanno costituito il raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'operatore mandatario (capogruppo), in proprio nome e per conto di tutti i mandanti.

Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, la fidejussione deve essere intestata a nome del consorzio o del GEIE, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'operatore capofila, in nome proprio e per conto di tutte i consorziati o gli operatori che costituiscono il gruppo europeo;

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 che richiama l'art. 93, comma 7 del medesimo Decreto, l'importo della garanzia definitiva può essere **ridotto** nelle misure percentuali ivi indicate qualora l'operatore possenga le certificazioni di qualità ed ambientali ivi previste ed a cui si rimanda; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, o consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, per beneficiare della riduzione, tutti i soggetti del raggruppamento, o del consorzio o del GEIE devono possedere le certificazioni previste.

ART. 15 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

15.1 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

15.2 E' richiesto ai partecipanti di recarsi presso il luogo sede delle unità immobiliari e strutture oggetto di progettazione e prendere visione delle peculiarità delle stesse.



15.3 Per i sopralluoghi pregasi contattare ppi2innovate@regione.piemonte.it; la data ultima per la prenotazione ed effettuazione degli stessi è entro 7 giorni prima della scadenza dell'offerta.

15.4 Il sopralluogo è obbligatorio, quindi, la mancata effettuazione del sopralluogo è motivo di esclusione dalla gara. Alla conclusione del sopralluogo verrà consegnato al concorrente un verbale di avvenuto espletamento del sopralluogo che dovrà essere incluso nella Busta A dell'offerta.

15.5 Il sopralluogo potrà essere effettuato dal professionista o da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di procura (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

15.6 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

15.7 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

15.8 In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

15.9 La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

ART. 16 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

16.1 I concorrenti non dovranno effettuare alcun pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione perché esente per effetto della Delibera ANAC n. 1174/2018 del 19-12-2018.

ART. 17 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

17.1 Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano alla **Regione Piemonte, Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici, piano 4°, Via Viotti n° 8 - 10121 Torino.**

17.2 Il plico deve pervenire entro le ore **12,00** del giorno **4.6.2019** esclusivamente all'indirizzo sopra indicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della



chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

17.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: **PROGETTO PPI2INNOVATE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON SOLUZIONI INNOVATIVE, DEL 'GIARDINO BOTANICO REA' SITO IN TRANA (TO). CUP J55D19000010002 - CIG 78648664BD. Scadenza offerte: ...4.6.2019 - Non aprire**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione amministrativa"
- "B - Offerta tecnica"
- "C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

17.4 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tue le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli ar. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

17.5 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.



17.6 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

17.7 Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

17.8 L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

18.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a



conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

18.2 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

18.3 Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 19 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la **domanda di partecipazione** e le **dichiarazioni integrative**, il **DGUE elettronico su supporto informatico**, l'**attestazione di sopralluogo**, nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"

19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE **elettronico su supporto informatico** messo a disposizione sul profilo del committente al seguente indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- **DGUE in formato elettronico**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;



- dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui all'art. 19.3.1 del presente Disciplinare;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105 del Codice, indicando il subappaltatore proposto, allega: a) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; b) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati all'art. 19.3.1 del presente Disciplinare; c) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8.1 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a aa a» ovvero compilando quanto segue:

- d) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 8.2.1 del presente Disciplinare;
- e) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.2.2 del presente Disciplinare;
- f) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 8.2.3 del presente Disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto in forma digitale, dai seguenti soggetti:



- g) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- h) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- i) nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- j) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- k) nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- l) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

19.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

19.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

1. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati:

b) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti:

d) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f) organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016; In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.



Per le società di ingegneria:

g) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;

i) organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili:

j) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di progettazione, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

3. dichiara, con riferimento al professionista che espleta l'incarico relativo al servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;

4. dichiara, con riferimento al professionista che espleta l'incarico di Esperto in Gestione dell'Energia: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi di possesso della certificazione EGE per il Settore Civile secondo la Norma UNI CEI 11339;

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione,

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

7. accetta il **patto di integrità** approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 1 – 1518 del 04/06/2015 da cui discende l'applicazione del suddetto patto, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con DGR 1-7022 del 14 giugno 2018 reperibile sul sito istituzionale <http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalis> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a



far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16/03/1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16/03/1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:



- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 14;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 14; - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 9 (patto di integrità); n. 10 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 1 (privacy) e, ove pertinente, n. 14 (concordato preventivo).

La rete di cui all'art. 7.3, nn. I), II), III) del presente Disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice); (patto di integrità); (codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy) e, ove pertinente, (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1 (integrazioni al DGUE), 2 (elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice).

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

19.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

17. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

18. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE del subappaltatore;

19. Nel caso studi associati, lo statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

20. schema di contratto sottoscritto per accettazione da tutti gli operatori economici.

19.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 19.1 del presente Disciplinare.



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

l) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III) rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.



Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 19.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART. 20 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

20.1 Con riferimento alla «**Professionalità e Adeguatezza dell’Operatore Concorrente**» indicata **all’art. 22.1 lett. A:**

1. Documentazione descrittiva, grafica e fotografica di massimo 2 (due) servizi, svolti negli ultimi 10 anni, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente (intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente, sia in forma di raggruppamento temporaneo, presenti offerta per il conferimento dell’incarico) significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.

I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: coerenza ed analogia con le progettualità oggetto dell’incarico sotto il profilo edile, impiantistico, tecnico ed energetico, tenuto conto della destinazione d’uso del Giardino Botanico REA.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare:

- la descrizione in dettaglio dell'opera progettata e l'importo dei lavori;
- il luogo di esecuzione;
- il committente;
- il periodo di esecuzione;
- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide;
- l'indicazione di avere svolto l'incarico di progettazione e/o di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico.

Per ogni servizio dovranno essere presentati un numero massimo di 10 (dieci) fogli, comprensivi di schede, disegni, foto, ecc., con stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

2. Relazione sulla composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento dell’incarico, con il dettaglio dell’elenco dei professionisti, dei livelli di responsabilità, delle competenze, della relativa



qualifica, degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali nonché illustrazione delle risorse strumentali utilizzate.

La relazione dovrà avere un numero massimo di 6 (sei) fogli formato A4, comprensivi di schemi e disegni esplicativi, con stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.

20.2 Con riferimento alle «**Caratteristiche della Proposta Progettuale**» indicate all'art. 22.1 lett. B, il concorrente dovrà produrre una Relazione Tecnico Illustrativa riportante l'indicazione degli **interventi e soluzioni innovative riguardante la riqualificazione energetica, il rinnovamento, l'adeguamento normativo e la messa in sicurezza di tutte le componenti della struttura del Giardino Botanico REA, comprese le aree esterne, con l'indicazione di proposte e soluzioni tecnologiche innovative 'di prodotto' e/o 'di processo' riferite alla tematica energetica al fine di :**

- a/ progettazione di un sistema autosufficiente nell'ottica dei principi interdipendenti e sistemici;
- b/ razionalizzare dei consumi energetici (termica, elettrica ed idrica) mediante recuperi e risparmi energetici;
- c/ gestione e controllo dei consumi delle risorse impiegate;
- d/ riduzione impatto ambientale degli interventi proposti in un'ottica di sostenibilità ambientale;
- e/ messa in sicurezza ed adeguamento normativo del sito in funzione della fruibilità al pubblico;
- f/ maggior sfruttamento possibile del complesso immobiliare anche in un'ottica di sostenibilità sociale e finanziaria.
- g/ valore aggiunto della progettazione con la replicabilità in altri contesti affini delle proposte progettuali;

Il tutto, tenuto conto delle criticità e degli obiettivi dettagliatamente descritti nel Documento di Avvio della Progettazione.

Tale Relazione dovrà essere organizzato con separati fascicoli dedicati alle aree di intervento indicate:

- a) progettazione ecocompatibile del prodotto (ad. es ecodesign) e progettazione ai fini della sua riciclabilità (es. Circular Economy, circular design, design-out waste, etc.);
- b) Individuazione degli interventi con indicazione del risparmio garantito generato dagli stessi e con evidenza delle modalità di recupero;
- c) individuazione di sistemi da usare (anche smart ove sostenibili e applicabili);
- d) diversificazione delle fonti energetiche favorendo l'impiego di fonti rinnovabili e sostenibili e riduzione di emissioni CO2;
- e) Interventi finalizzati a permettere una maggiore accessibilità da parte del pubblico sia agli edifici che alle aree esterne, interventi sull'impianto di illuminazione esterna del complesso per assicurare



l'illuminazione delle aree di frequentazione e movimentazione pubblica nonché illuminazione artistica dei percorsi didattici ;

f) Proposte migliorative evidenziando possibili e potenziali utilizzi diversificati del complesso al fine di implementare un valore sociale condiviso con le comunità locali circostanti (Val Sangone) anche allo scopo di recuperare l'investimento sostenuto per la riqualificazione. In ogni caso l'adozione di tali soluzioni dovrà essere espressamente approvata dalla Stazione Appaltante.

g) Comprova della replicabilità delle soluzioni progettuali innovative proposte;

La relazione tecnica illustrativa, divisa in fascicoli, dovrà avere un numero massimo di 50 (cinquanta) fogli formato A4, comprensivi di schemi e disegni esplicativi, con stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.

Le relazioni dovranno essere rese esclusivamente entro i limiti di lunghezza stabiliti nel precedente punto. I documenti che dovessero superare il numero di pagine richiesto non saranno fatti oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice per la parte che supera il predetto limite.

20.3 Piano Economico Finanziario sulla **riqualificazione energetica** e la proposta di impiego ed utilizzo della struttura per la sua **sostenibilità economica e sociale**.

Il **piano economico e finanziario** deve:

- i. contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nel quadro economico dei costi dell'opera;
- ii. descrivere le modalità di realizzazione e gestione del progetto in modo congruo rispetto all'offerta tecnica predisposta;
- iii. descrivere le modalità di realizzazione e gestione del progetto in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'intervento ed un'adeguata remunerazione del capitale di rischio investito;
- iv. fornire dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, eventuali importi derivanti da fonti di incentivazione, costi operativi, modalità di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi, ecc.);
- v. specificare un insieme di indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. In particolare dovranno essere specificati almeno i seguenti indicatori: il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del capitale di rischio, il Debt Service Cover Ratio (DSCR) previsto, il Valore Attuale Netto (VAN) del progetto, il tempo di ritorno atteso delle risorse investite;

20.4 Tutti i documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere forniti, **oltre che in forma cartacea, anche su supporto informatico (CD ROM o DVD)** non riscrivibile e con file di tipo non modificabile. Si precisa che, in caso di difformità tra la copia cartacea e la copia digitale, farà fede la sola documentazione cartacea resa e sottoscritta ai sensi del presente disciplinare di gara. Nessun elemento riconducibile



all'offerta economica, o costitutivo della medesima, dovrà essere riportato nell'offerta tecnica, pena l'esclusione.

20.5 L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

20.6 L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 19.1. del presente Disciplinare.

20.7 L'offerta tecnica dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere tecnico (non economico). Pena l'esclusione, la documentazione contenuta nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà, quindi, contenere alcuna indicazione relativa all'offerta economica.

20.8 Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso.

Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica, all'interno di un'ulteriore busta recante la dicitura "Segreti tecnici e commerciali".

ART. 21 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

21.1 La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello "E" allegato al presente disciplinare di gara e disponibile sul sito internet: <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> contenente i seguenti elementi:

a) **Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA. Saranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, saranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

b) **Riduzione percentuale del tempo contrattuale.** Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto all'art. 6.2.

21.2 In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, sarà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

21.3 L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 19.1.



21.4 Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

ART. 22 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO

Offerta tecnica 80 - Offerta economica 15 - Offerta tempo 5: TOTALE 100

22.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ogni singolo commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuna offerta un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio) variabile tra 0 e 1 relativo ad ogni criterio.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica:

A. PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OPERATORE CONCORRENTE

n	criterio	descrizione	punti 'D'
1	Conoscenza ed esperienza specifica nel campo delle attività di progettazione, analoghe a quelle oggetto del presente disciplinare, relative a progetti di riqualificazione energetica immobili con caratteristiche tipologiche affini a quelle del presente incarico (giardini botanici, parchi, edifici pubblici con aree verdi esterne, illuminazione esterna ed interna etc), desunto da n.2 servizi ritenuti significativi.	a) Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare, per gli aspetti indicati al punto 20.1, il livello di specifica professionalità e di qualità della prestazione, e di dimostrare che il concorrente ha redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, che, sotto il profilo edile, impiantistico, tecnico ed energetico, tenuto conto della destinazione d'uso del Giardino Botanico REA, siano attinenti e meglio rispondano agli obiettivi che persegue la stazione appaltante con gli interventi di riqualificazione energetica ristrutturazione	7



(Cfr. par 20.1)	ed adeguamento normativo oggetto del presente servizio.	
	b) Composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento dell'incarico, con il dettaglio dell'elenco dei professionisti, dei livelli di responsabilità, delle competenze, della relativa qualifica, degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali anche in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singole attività di progettazione nonché illustrazione risorse strumentali utilizzate.	5
	c) predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici per le finalità di cui all'art.23 comma 1 lettera h) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..	3
TOTALE.		15

B. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

n	criterio	descrizione	punti 'D'
1	Valutazione della candidatura a presentare una proposta progettuale innovativa per il Giardino Botanico Rea, che persegue i seguenti obiettivi come descritti nel Documento di Avvio della Progettazione (DPP) :		
	a/ progettazione di un sistema autosufficiente nell'ottica dei principi interdipendenti e sistemici;	progettazione ecocompatibile del prodotto (ad. es ecodesign) e progettazione ai fini della sua riciclabilità (es. Circular Economy, circular design, design-out waste, etc.)	10
	b/razionalizzazione dei consumi energetici (termica, elettrica ed idrica) mediante recuperi e risparmi energetici	Individuazione degli interventi con indicazione del risparmio garantito generato dagli stessi e con evidenza delle modalità di recupero	14
	c/ gestione e controllo dei consumi delle risorse impiegate;	individuazione di sistemi da usare (anche smart ove sostenibili e applicabili)	15
	d/ riduzione impatto ambientale	- diversificazione delle fonti	10



	degli interventi proposti in un'ottica di sostenibilità ambientale	energetiche favorendo l'impiego di fonti rinnovabili e sostenibili; - riduzione di emissioni CO2	
	e/ messa in sicurezza e adeguamento del sito in funzione della fruibilità al pubblico;	Interventi finalizzati a permettere una maggiore accessibilità da parte del pubblico sia agli edifici che alle aree esterne, interventi sull'impianto di illuminazione esterna del complesso per assicurare l'illuminazione delle aree di frequentazione e movimentazione pubblica nonché illuminazione artistica dei percorsi didattici	5
	f/ maggior sfruttamento del complesso immobiliare anche in un'ottica di sostenibilità sociale e finanziaria	Proposte migliorative evidenziando possibili e potenziali utilizzi diversificati del complesso al fine di implementare un valore sociale condiviso con le comunità locali circostanti (Val Sangone) anche allo scopo di recuperare l'investimento sostenuto per la riqualificazione. In ogni caso l'adozione di tali soluzioni dovrà essere espressamente approvata dalla Stazione Appaltante.	8
	g/ valore aggiunto di progettazione	Comprova della replicabilità delle soluzioni progettuali proposte.	3
		TOTALE:	65

22.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo

b) È attribuito **all'offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;



Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente .

c) È attribuito **all'offerta tempo** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i- esimo ;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente .

22.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = p e s o criterio di valutazione a ;

P_b = p e s o criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

22.4 Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. Effettuando la riparametrazione, la Commissione di gara, procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.



ART. 23 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **5.6.2019**, alle ore **10.00** presso la Regione Piemonte Via Viotti 8 -- Torino e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico: <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 18;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: mediante deposito degli stessi in locale idoneo e precisamente in apposita cassaforte in dotazione al Settore Contratti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 24 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Durante il periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice, la commissione Giudicatrice è scelta dalla stazione appaltante, secondo le regole di trasparenza e competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi



dell'art. 216, comma 12, del Codice. In caso di operatività dell'Albo commissari ANAC si procederà alla selezione dei commissari come ivi previsto.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26/10/2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

ART. 25 APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 22.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi "riparametrati" attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 22 del presente Disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su, offerta economica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 27 del presente Disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 26.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

ART. 26 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

26.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.



Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 27.

ART. 27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 26 del presente Disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d), del Codice.

c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92 commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della L. 4/08/2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.



Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino , rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE
(ING. STEFANIA CROTTA)

Allegati:

Allegato 1 - Modello A " Domanda di partecipazione"

Allegato 2 – Modello "B" Dichiarazioni integrative di cui all'art. 19.3.1

Allegato 3 – Modello "C.1" Impegno a costituire RTI/CONSORZIO ORDINARIO/GEIE

Allegato 4 – Modello "C.2" Solo per consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice dei Contratti

Allegato 5 - Modello "D" – avalimento

Allegato 6 - Modello "E" offerta economica

Allegato 7 – Modello attestazione sopralluogo



Allegato A - Documento preliminare all'avvio della progettazione e allegati

Allegato B – n.3 Dettaglio stima importo compenso a base d'asta dei servizi professionali